

La delega per la riforma del TUF contenuta nella L.21/2024 contenente interventi a sostegno della competitività dei capitali offre l'occasione per alcune riflessioni sul ruolo del Collegio sindacale negli intermediari finanziari.

Un primo tema riguarda le sanzioni applicabili al Collegio sindacale per la omessa segnalazione di irregolarità, di qualsiasi rilevanza, prevista dall'Art.149 del TUF e tornato di attualità alla luce della sentenza della Cassazione 25336/2023.

Il rischio di essere sanzionati e la conseguente incompatibilità alla assunzione di incarichi per il venire meno dei requisiti fit & proper unitamente alle altre limitazioni di cui dico in seguito rendono veramente difficile la assunzione di incarichi in intermediari finanziari che tra l'altro sono spesso caratterizzati da emolumenti non adeguati alla complessità ed impegno richiesto dal ruolo.

Entrando nel merito dell'obiettivo della delega di eliminare sovrapposizioni o duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo, al momento in un intermediario finanziario ci sono almeno 7 organismi di controllo (compliance, risk, AML, internal audit, ODV 231, società di revisione e collegio sindacale) senza contare i comitati endoconsiliari.

Il Collegio sindacale dovrebbe essere al vertice della catena dei controlli e se ne assume tutte le relative responsabilità.

Un buon Collegio sindacale dovrebbe cercare di coordinare la attività delle funzioni di controllo e la definizione dei rispettivi piani di attività, attivando un costante scambio di informazioni ma non è sempre agevole anche perché ci sono spesso aree di sovrapposizione e non vi è sempre una chiara definizione delle rispettive competenze.

Un'altra anomalia della attuale normativa di settore è la incompatibilità prevista dall'Art.36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (interlocking) con riguardo ai sindaci.

La norma fu introdotta con la finalità di evitare situazioni potenzialmente lesive della concorrenza, ma c'è da chiedersi cosa c'entri il Collegio sindacale che è un organo di controllo indipendente e non gestorio.

Allora bisognerebbe prevedere l'interlocking anche per le società di revisione.

Aggiungo che, considerando altre disposizioni esistenti come il limite al numero di incarichi di cui all'Art.148 bis del TUF ed all'Art. Art. 144-terdecies del Regolamento emittenti (i c.d. punti CONSOB), le norme sulla parità di genere di cui all'Art.148 del TUF, le norme sui requisiti degli esponenti aziendali di cui al DM 23/11/2020, n. 169 (c.d. fit & proper) sta diventando veramente difficile per un intermediario finanziario trovare candidati per la carica di sindaco.